

Scheda del documento

6 luglio 1560, Bellinzona

Arbitrato / Instrumentum arbitramentorum

Nella lite tra il consiglio generale della comunità di Bellinzona, da una parte, e i fratelli Ramengo, Giovanni Pietro, Andrea e Ettore, figli del fu Giovanni Antonio Rusca di Giubiasco, dall'altra, e Benedetto Ghiringhelli del fu Franceschino di Bellinzona, da un'altra ancora, in merito ai beni «in Saregio» nel possesso «de la Dobia», Airoldo Rusca del fu Giovanni di Bellinzona, arbitro eletto, pronuncia il proprio arbitrato. Egli dichiara che il comune di Bellinzona deve investire a titolo di livello i detti fratelli Rusca dei beni «in Saregio» nel possesso «de la Dobia», precedentemente locati a Battista Gianetto e Benedetto Ghiringhelli, al canone di 36 lire di terzoli da consegnare per la festa di s. Martino, con il patto che detti Rusca possano liberarsi dal canone entro 10 anni, pagando alla comunità di Bellinzona 800 lire di terzoli con tutti i canoni. Stabilisce che in qualunque momento i fratelli Rusca potranno provare con pubblico istrumento di aver fatto permuta con il defunto Bartolomeo Muggiasca del fu Ambrogio dei beni e pertanto la comunità di Bellinzona dovrà restituire 800 lire di terzoli e liberarli dal canone di 36 lire e di quelli già pagati, essendo la locazione nulla. Condanna i fratelli Rusca a lasciare comodo accesso con carri e bestiame alla strada tra il fiume Ticino e i beni «de la Dobia». Inoltre stabilisce che se uno dei fratelli Rusca volesse acquistare i beni per 800 lire di terzoli entro 10 anni, i fratelli sono tenuti a pagare il canone come erano tenuti a pagarlo alla comunità di Bellinzona. Dichiara che Benedetto Ghiringhelli può tenere i beni locati dalla comunità di Bellinzona per 4 anni pagando il canone ai fratelli Rusca, condanna i fratelli Rusca a restituire a Bernardino il fieno indebitamente segato e le spese sostenute. Stabilisce che Bernardino non potrà esigere nulla dalla comunità di Bellinzona qualora la locazione dovesse essere considerata nulla e lo libera da ogni pretesa di manutenzione sui beni venduti dal Muggiasca a Ramengo Rusca. Infine condanna la comunità di Bellinzona e i fratelli Rusca a pagare 3 scudi d'oro ciascuno all'arbitro.

Notaio rogatario: Gabriel Ruscha f.c. domini Andree p.i.a.n. ac n. et habitator Bellinzone.

Originale; lat.

ASTi, Pergamene, Bellinzone 29

2230 x 370 mm, righe 265. Il documento è costituito da cinque membrane cucite insieme. Nella prima membrana, rosicature nel margine superiore e sinistro.